ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 91/263/CEE CONCERNENTE IL RAVVICINAMENTO DELLE LEGISLAZIONI DEGLI STATI MEMBRI RELATIVE ALLE APPARECCHIATURE TERMINALI DI TELECOMUNICAZIONI, INCLUSO IL RECIPROCO RICONOSCIMENTO DELLA LORO CONFORMITA', COME MODIFICATA DALLA DIRETTIVA 93/68/CEE ED INTEGRATA DALLA DIRETTIVA 93/97/CEE

Art. 7 (Allegato 5 Procedura di accreditamento dei laboratori di prova)

Sospensione e revoca dell'accreditamento

1. L'accreditamento puo' essere sospeso dalla direzione generale, sentita la commissione, per un periodo massimo di sei mesi nel caso di inosservanza da parte del laboratorio degli impegni assunti. 2. L'accreditamento e' revocato dalla direzione stessa, sentita la commissione:

a) nel caso in cui il laboratorio non ottempera, con le modalita' e nei tempi indicati, a quanto stabilito nell'atto di sospensione;

b) nel caso in cui sono venuti meno i requisiti giuridici accertati al momento del rilascio dell'accreditamento. 3. Gli atti di sospensione o revoca devono essere comunicati al laboratorio interessato.

Versione in vigore dal 21 dicembre 1996, non più in vigore dal 8 luglio 2001 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Attuazione della direttiva 91/263/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle apparecchiature terminali di telecomunicazioni, incluso il reciproco riconoscimento della loro conformita', come modificata dalla direttiva 93/68/CEE ed integrata dalla direttiva 93/97/CEE
Estremi	Decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 614
Partizione	Allegato 5 Procedura di accreditamento dei laboratori di prova
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 6 dicembre 1996

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-614-1996/allegato-5-procedura-di-accreditamento-dei-laboratori-di-pro-art-7/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it

direttiva 93/97/CEE · Art. 7 (Allegato 5 Procedura di accreditamento dei laboratori di prova)

direttiva 93/97/CEE · Art. 7 (Allegato 5 Procedura di accreditamento dei laboratori di prova)